Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2026/2523

10.11.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2523 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2026

che modifica gli allegati IV, V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Sud Africa, al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e prodotti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ([1]), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, l'articolo 232, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 232, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2016/429 dispone che l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori debba essere consentito solo se i paesi terzi o i territori interessati sono elencati conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ([2]) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.

(3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ([3]) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Detti elenchi e alcune norme generali riguardanti i medesimi elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione.

(4) L'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi o territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di equini. La zona ZA-1 in Sud Africa, limitata all'area metropolitana di Città del Capo nella provincia del Capo occidentale di tale paese terzo, figura nella tabella di cui alla parte 1 di detto allegato ed è descritta nella parte 2 del medesimo allegato.

([1]) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

([2]) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj).

(5) Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1170 della Commissione ([4]) ha modificato l'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 al fine, tra l'altro, di autorizzare nuovamente l'ingresso nell'Unione di partite di cavalli registrati provenienti dalla zona ZA-1 in Sud Africa a condizioni specifiche riguardanti misure supplementari di riduzione dei rischi per la peste equina (AHS). Una delle condizioni specifiche di cui alla parte 3, punto 4, lettera c), di tale allegato è la sospensione immediata dell'ingresso nell'Unione di cavalli registrati provenienti dalla zona ZA-1, qualora sia confermato un caso di AHS nell'area sottoposta a controllo, fino a quando la Commissione europea non rilascia una nuova autorizzazione.

(6) Il 29 ottobre 2026 il Sud Africa ha segnalato alla Commissione un focolaio di AHS all'interno dell'area sottoposta a controllo, nella provincia del Capo occidentale del Sud Africa. Alla luce delle condizioni specifiche di cui all'allegato IV, parte 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e tenuto conto della situazione della sanità animale in Sud Africa, è opportuno sospendere l'ingresso nell'Unione di partite di cavalli registrati provenienti dalla zona ZA-1 del Sud Africa al fine di proteggere lo stato sanitario degli animali nell'Unione, tenuto conto della data in cui il focolaio di AHS è stato confermato. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la voce relativa al Sud Africa nella tabella di cui all'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(7) Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

(8) Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di tre nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame nella provincia dell'Alberta, confermati il 20 ottobre 2026 e il 30 ottobre 2026 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(9) Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un nuovo focolaio di HPAI nel pollame nell'area amministrativa delle Scottish Borders, in Scozia, confermato il 2 novembre 2026 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(10) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di quattro nuovi focolai di HPAI nel pollame negli Stati della California, dell'Iowa, del Minnesota e del Wisconsin, confermati tra il 23 ottobre 2026 e il 29 ottobre 2026 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(11) A seguito della comparsa di questi recenti focolai di HPAI, le autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno notificato l'istituzione di zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e l'attuazione di una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'HPAI e di limitarne la diffusione.

(12) Il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno presentato alla Commissione ulteriori informazioni sulla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI a seguito della comparsa di questi recenti focolai di HPAI.

(13) Le informazioni fornite dal Canada, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti sono state esaminate dalla Commissione. Alla luce della situazione della sanità animale nelle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti, al fine di proteggere lo stato sanitario degli animali nell'Unione è opportuno sospendere l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle aree interessate dai nuovi focolai in tali paesi terzi, tenuto conto delle date in cui i focolai sono stati confermati. Le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti nelle tabelle di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, e parte 2, e nella tabella di cui all'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

([4]) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1170 della Commissione, del 23 aprile 2024, che modifica gli allegati IV, VIII, XIII, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda gli elenchi di paesi terzi o territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e prodotti di origine animale e che rettifica l'allegato XIV di tale regolamento per quanto riguarda l'elenco di paesi terzi o territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di pollame e selvaggina da penna (GU L, 2024/1170, 30.4.2024, ELI:. http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1170/oj).

(14) In aggiunta il Canada ha fornito alla Commissione informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel suo territorio per quanto riguarda un precedente focolaio di HPAI, situazione che aveva comportato la sospensione dell'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, come indicato nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, e nella tabella di cui all'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(15) Il Canada ha informato la Commissione di aver attuato, a seguito della comparsa di tale precedente focolaio di HPAI, una politica di abbattimento totale per controllare e limitare la diffusione della malattia e di avere anche portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti.

(16) Dopo aver valutato le informazioni presentate a questo riguardo dal Canada, la Commissione ritiene che tale paese abbia fornito adeguate garanzie del fatto che la situazione della sanità animale che aveva comportato la sospensione dell'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalla zona interessata, come indicato nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, e nella tabella di cui all'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, non costituisca più una minaccia per la sanità pubblica o per quella animale nell'Unione e che debba di conseguenza essere nuovamente autorizzato l'ingresso nell'Unione di tali partite dalla zona interessata del Canada da cui l'ingresso nell'Unione era stato sospeso. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le voci relative al Canada in tali tabelle di cui ai summenzionati allegati.

(17) Tenuto conto dei focolai di HPAI in Sud Africa, in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti e per evitare inutili perturbazioni degli scambi con il Canada, le modifiche da apportare agli allegati IV, V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.

(18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati IV, V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati IV, V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1) nell'allegato IV, parte 1, la voce relativa al Sud Africa è sostituita dalla seguente:

«**ZA** Sud Africa	ZA-1	F	Cavalli registrati	EQUI-X	AHS-ZA		27.10.2026»;	

2) l'allegato V è così modificato:

a) nella parte 1, la sezione B è così modificata:

i) alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.340 è sostituita dalla seguente:

«**CA** Canada	CA-2.340	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		21.9.2026	1.11.2026»;

ii) alla voce relativa al Canada, dopo la riga relativa alla zona CA-2.352 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone CA-2.353, CA-2.354 e CA-2.355:

«**CA** Canada	CA-2.353	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		20.10.2026	
	CA-2.354		N, P1		20.10.2026	
	CA-2.355		N, P1		30.10.2026»;	

iii) alla voce relativa al Regno Unito, dopo la riga relativa alla zona GB-2.472 è aggiunta la riga relativa alla zona GB-2.473:

«**GB** Regno Unito	GB-2.473	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		2.11.2026»;	

iv) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.1432 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da US-2.1433 a US-2.1436:

«**US** Stati Uniti	US-2.1433	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		23.10.2026	
	US-2.1434		N, P1		27.10.2026	
	US-2.1435		N, P1		28.10.2026	
	US-2.1436		N, P1		29.10.2026»;	

b) la parte 2 è così modificata:

i) alla voce relativa al Canada, dopo la riga relativa alla zona CA-2.352 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone CA-2.353, CA-2.354 e CA-2.355:

«Canada	CA-2.353	Alberta – Latitude 56.88, Longitude -117.7 The municipalities involved are: 3km PZ: Manning and Northern Lights 10km SZ: Manning, Notikewin, and Northern Lights

	CA-2.354	Alberta – Latitude 50.78, Longitude -113.99 The municipalities involved are: 3km PZ: Foothills and Okotoks 10km SZ: Aldersyde, De Winton, Foothills and Okotoks
	CA-2.355	Alberta – Latitude 52.63, Longitude -114.05 The municipalities involved are: 3km PZ: Rimbey and Ponoka 10km SZ: Rimbey, Parkland Beach and Ponoka»;

ii) alla voce relativa al Regno Unito, dopo la descrizione della zona GB-2.472 è aggiunta la descrizione seguente della zona GB-2.473:

«Regno Unito	GB-2.473	near Biggar, Scottish Borders, Scotland, GB the area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N55.62 and Long: W3.452»;

iii) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la descrizione della zona US-2.1432 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone da US-2.1433 a US-2.1436:

«Stati Uniti	US-2.1433	State of Wisconsin Barron 14 Barron County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 91.8214134°W 45.5107516°N)
	US-2.1434	State of Minnesota Morrison 15 Morrison County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 94.5958515°W 45.9406784°N)
	US-2.1435	State of California Stanislaus 20 Stanislaus County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 121.0128999°W 37.6282064°N)
	US-2.1436	State of Iowa Sac 07 Sac County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 94.9141769°W 42.5619261°N)»;

3) nell'allegato XIV, parte 1, la sezione B è così modificata:

a) alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.340 è sostituita dalla seguente:

«**CA** Canada	CA-2.340	POU, RAT	N, P1		21.9.2026	1.11.2026
		GBM	P1		21.9.2026	1.11.2026»;

b) alla voce relativa al Canada, dopo la riga relativa alla zona CA-2.352 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone CA-2.353, CA-2.354 e CA-2.355:

«**CA** Canada	CA-2.353	POU, RAT	N, P1		20.10.2026	
		GBM	P1		20.10.2026	
	CA-2.354	POU, RAT	N, P1		20.10.2026	
		GBM	P1		20.10.2026	
	CA-2.355	POU, RAT	N, P1		30.10.2026	
		GBM	P1		30.10.2026»;	

c) alla voce relativa al Regno Unito, dopo la riga relativa alla zona GB-2.472 è aggiunta la riga seguente relativa alla zona GB-2.473:

«**GB** Regno Unito	GB-2.473	POU, RAT	N, P1		2.11.2026	
		GBM	P1		2.11.2026»;	

d) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.1432 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da US-2.1433 a US-2.1436:

«**US** Stati Uniti	US-2.1433	POU, RAT	N, P1		23.10.2026	
		GBM	P1		23.10.2026	
	US-2.1434	POU, RAT	N, P1		27.10.2026	
		GBM	P1		27.10.2026	
	US-2.1435	POU, RAT	N, P1		28.10.2026	
		GBM	P1		28.10.2026	
	US-2.1436	POU, RAT	N, P1		29.10.2026	
		GBM	P1		del 29.10.2026».	